



**Regione Siciliana** Assessorato del Territorio e  
dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica

**Servizio 1**  
**Pianificazione Territoriale Regionale e**  
**Programmazione - Procedure V.A.S.**  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo  
[dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it)  
U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994  
[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. 17609 del 24.11.2023

### **CIRCOLARE N. 7/2023**

**OGGETTO: Direttive per la procedura Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii per le varianti urbanistiche parziali - D.A. 271/GAB del 23 dicembre 2021 punto 1.5.4.**

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA  
LORO SEDI

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
PALERMO

ALL'ASSESSORE REGIONALE DEL  
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
PALERMO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI  
PALERMO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO LEGALE  
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
PALERMO

AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA  
AMMINISTRATIVA  
PER LA REGIONE SICILIANA  
PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DI SICILIA – SEDE DI  
PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DI SICILIA – SEDE DI  
CATANIA

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI PALERMO  
PALERMO

ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI CATANIA  
CATANIA

Premesso che con Legge Regionale n.19/2020 e ss.mm.ii. recante *“Norme per il governo del territorio”* e più specificatamente con l'art.26 è stato definito il procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti.

Considerato che il comma 20, del medesimo articolo, specifica che per l'approvazione delle varianti parziali non è richiesta l'approvazione del documento preliminare di cui al comma 4.

Considerato il D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la parte seconda riguardante le *“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”* e nello specifico la procedura Vas ai sensi dell'art.13.

Considerato che il D.A. n.271 del 23 dicembre 2021 ha approvato il documento *“Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii”* e che al punto 1.5.4 *“Procedura di VAS per le Varianti urbanistiche parziali”* sono state evidenziate delle incertezze interpretative ed in particolare il rinvio del punto 1.5.4, sopra citato, al punto 1.4.3 *“Presa d'atto del progetto del PUG e del Rapporto Ambientale”*.

Considerato che risulta necessario fornire chiarimenti in merito alla corretta applicazione della procedura VAS, ai sensi dell'art.13 D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii, per le varianti urbanistiche parziali, di cui al suddetto punto 1.5.4 del D.A..271/2021, nella considerazione che non è prevista per le medesime varianti, l'approvazione del documento preliminare, come indicato all'art.26 comma 20 della L.R.19/2020 ss.mm.ii., e che pertanto la fase di scoping, ai sensi dell'art.13 comma 1 D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. deve espletarsi preventivamente alla indizione della conferenza di pianificazione di cui al punto 1.4.3 del D.A. n.271/2021, a cui fa esplicito riferimento il punto 1.5.4 *“Procedura di VAS per le Varianti urbanistiche parziali”*.

Premesso quanto sopra, nelle more dell'aggiornamento del D.A. n.271/2021, le indicazioni riportate al secondo paragrafo del punto 1.5.4 del D.A. n.271/2021 per le procedure relative a varianti urbanistiche parziali vanno così applicate:

- l'Autorità Competente, a seguito dell'istanza del Comune, in qualità di Autorità Procedente, per l'avvio della procedura VAS ed a seguito della conclusione delle consultazioni ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.gs n. 152/2006 ss.mm.ii, trasmette all'Autorità Procedente il parere/contributo reso dalla Commissione tecnica specialistica ambientale ex art.91, L.R. n.9/2015, relativo alla portata ed al livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Pertanto solo a conclusione della fase di scoping ai sensi art.13 comma 1 del D.L.gs n. 152/2006 ss.mm.ii, l'Autorità Procedente potrà attivare la procedura prevista all'art.26 comma 10 e seguenti della L.R. n.19/2020;

- a seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art.13 comma 5 e dell'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 14, il Comune provvede a convocare, non prima dei successivi 45 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L.gs n. 152/2006 ss.mm.ii, la Conferenza di Pianificazione prevista all'art.26 comma 10 e seguenti della L.R. n.19/2020;

- l'Autorità Competente, in sede di Conferenza di Pianificazione, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione ed in coerenza con quanto espressamente indicato all'art.26 comma 10 e seguenti della L.R. n.19/2020, si pronuncia ai sensi dell'art 15 del D.L.gs n. 152/2006 e ss.mm.ii, sulla base del parere reso dalla Commissione tecnica specialistica ambientale ex art.91, L.R. n.9/2015 ss.mm.ii., relativo alla valutazione del Rapporto Ambientale, della documentazione depositata e degli esiti delle consultazioni.

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente – Dipartimento Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il Dirigente Generale dell'Urbanistica  
Arch. Calogero Beringheli

Firmato